




Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale



Ordinanza nr. 806/T del 29/11/2019

OGGETTO: Obbligo di utilizzo di idonei pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli per i veicoli a motore circolanti sulla rete viaria di competenza del Comune dell'Aquila dal 17 novembre 2019 al 19 aprile 2020.

Annullamento e sostituzione ordinanza dirigenziale n°724/T del 29/10/2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale nr. 724/T/2019 datata 29.10.2019 è stato disposto, sulla rete viaria comunale, l'obbligo di utilizzo di idonei pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli per i veicoli a motore circolanti sulla rete viaria di competenza del Comune dell'Aquila dal 17 novembre 2019 al 19 aprile 2020, oltre alla sospensione della circolazione per gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- in data 27.11.2019, in sede di riunione del C.O.V. tenutasi presso la Prefettura dell'Aquila, è emersa la necessità di uniformare la descritta limitazione imposta sulla rete viaria comunale per la circolazione agli autocarri a quella stabilita da A.N.A.S, Amministrazione Provinciale dell'Aquila e Strada dei Parchi, che impone la sospensione della circolazione stradale in caso di precipitazioni di carattere nevoso per quelli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il dispositivo contenuto nell'ordinanza nr. 724/T/2019 datata 29.10.2019 nel senso sopra descritto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'art. 107;

Considerato che l'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs n. 267/2000) e l'art. 67 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2001, attribuiscono all'Amministrazione Comunale la gestione dei Servizi Pubblici locali;

Considerato che l'art. 3, lett q) del DPR n. 333/1990 definisce servizio pubblico essenziale lo sgombero nevi che deve essere garantito con continuità di prestazioni;

Visto il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti, in particolare, l'art. 5, c. 3, l'art. 6, c. 4, lett. e), l'art. 7, c. 1, lett. a) e l'art. 192, c. 3, del Codice della Strada, nonché l'art. 122, comma 8, del Regolamento;

Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013, relativa alla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza,

ORDINA

che, per tutto il periodo compreso tra il **17 novembre 2019 e il 19 aprile 2020**, tutti i veicoli a motore (compresi autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti) ad eccezione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, circolanti sulla rete viaria di competenza di questo Ente **debbano essere muniti o avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli (catene o altro mezzo omologato) o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.**

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sul manto stradale e di fenomeni nevosi in atto. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere eseguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale


Via Edoardo Scarfoglio, 1 - 67100 - L'Aquila

Tel. 0862.645840 - mail segreteria.comandopm@comune.laquila.it

www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila



In concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio, la validità di tale obbligo si estende anche oltre il periodo previsto dalla presente Ordinanza.

ORDINA altresì

Che in caso di precipitazioni di carattere nevoso e per tutta la durata degli eventi fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. A) del C.d.S. è **sospesa la circolazione sulle strade di competenza comunale degli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore 7,5 tonnellate.**

Da tale obbligo sono esentati i mezzi di pubblica utilità in emergenza e con l'attivazione dei dispositivi di cui all'art. 177 del C.d.S.

Detti autocarri dovranno obbligatoriamente sostare su aree al di fuori della sede stradale in modo tale da non arrecare pregiudizio alla circolazione.

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 14, CdS.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CdS.

Gli organi di polizia stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce l'ordinanza dirigenziale n°724/T del 29/10/2019.

L'Ufficio segnaletica è incaricato dell'installazione della segnaletica verticale di cui all'art. 122, comma 8, Reg. Esec. CdS. I medesimi organi, con i poteri conferiti dall'art. 43 del C.d.S., possono obbligare i conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli a fermarsi o a proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Il Settore Polizia Municipale – Servizio Segnaletica è incaricato dell'installazione, lungo la viabilità di accesso ai centri abitati, della segnaletica verticale di cui all'art. 122 comma 8 Reg. Esec. C.d.S.

La presente ordinanza sarà notificata:

- Alla Prefettura di L'Aquila;
- Alla Questura di L'Aquila.
- Al Settore Ricostruzione Pubblica ;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila.
- Al Comando della Guardia di Finanza di L'Aquila.
- Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Protezione Civile Regione Abruzzo;
- Al Servizio emergenza sanitaria 118 – L'Aquila;
- All'Azienda Servizi municipalizzati (A.S.M.) S.p.A.
- All'Azienda Mobilità Aquilana A.M.A. S.p.A.
- All'ufficio Stampa del Comune dell'Aquila.

La presente Ordinanza sarà notificata agli utenti della strada, mediante pubblicazione all'Albo pretorio, apposita segnaletica stradale e comunicazione sul sito internet istituzionale e sarà trasmessa agli organi di informazione al fine di darne la massima diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 CdS.

L'Aquila, 29 novembre 2019

IL DIRIGENTE
Dott. Tiziano Amorosi
T. del. M. Benito Amos



Comune dell'Aquila

Settore Polizia Municipale

Via Edoardo Scarfoglio, 1 - 67100 - L'Aquila

Tel. 0862.645840 - mail segreteria.comandopm@comune.laquila.it

www.comune.laquila.it